

Provvedimento n. 11285 (I474)

**AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE-PETROLIERI**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 ottobre 2002;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento del 30 maggio 2001, con il quale è stata avviata l'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società A.C.L.A.-Azienda Carburanti Lubrificanti ed Affini Spa, AGIP PETROLI Spa, AMBROGIO MORO Spa, ARCOTRADING Spa, ATRIPLEX Srl, BETA IMPORT Spa, CAM PETROLI Srl, Q8 QUASER Srl, CERNUSCO Spa, D.A.R.M. PETROLI Srl, ELIOLUB DI SILVANO BANCHELLI Sas, ELYO ITALIA Srl, EREDI CAMPIDONICO Spa, EUROPETROL Spa, FOCALIA Spa, GORLA Spa, I.P.A. GAS-IVREA PETROLI AFFINI GAS-Srl, IPLOM Spa, LA 91 PETROLI Srl, L.M. PETROLI Srl, MAXCOM PETROLI Srl, NATALIZIA PETROLI Srl, NELSA Srl, OLCAR Spa, OPAM OILS Spa, PETROLTERMICA COMAC-OLCEA Spa, RESTIANI Spa, S.I.C.L.A.-Società Italiana Carburanti Lubrificanti Ed Affini Spa, TAMOIL PETROLI Spa, TERMOIL Sas DI BANCHELLI MARIA PIERA & C. e TOTAL FINA ELF ITALIA Spa e della ditta individuale PASSARELLI RAFFAELA, volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90, nonché il proprio provvedimento del 15 novembre 2001, con il quale la medesima istruttoria è stata soggettivamente estesa ad Assopetroli-Federazione Nazionale Commercio Petroli e ai Sindacati Provinciali Assopetroli di Milano e di Torino;

VISTO il successivo provvedimento del 6 giugno 2002, con il quale è stato deliberato di contestare a Q8 QUASER Srl, in qualità di successore di Biella Commerciale Spa a seguito della sua fusione per incorporazione ai sensi dell'articolo 2504 bis, Codice Civile, la condotta in relazione alle gare bandite dall'Azienda Trasporti Milanesi Spa oggetto del procedimento, ed è stato contestualmente differito il termine di conclusione del procedimento al 19 dicembre 2002;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle parti del procedimento in data 16 settembre 2002, con la quale si comunicava, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90 e dell'articolo 14, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 217/98, che il termine infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria era fissato al 25 ottobre 2002;

VISTA l'istanza formulata dalla società ARCOTRADING Spa, pervenuta in data 8 ottobre 2002, con la quale si richiede la proroga del termine infraprocedimentale di acquisizione degli elementi probatori in vista dell'audizione finale di discussione delle risultanze istruttorie, al fine di poter disporre di un più ampio margine di tempo per la valutazione degli elementi fattuali e giuridici oggetto di istruttoria in ragione della complessità delle fattispecie contestate e della copiosità del materiale istruttorio raccolto dall'Autorità;

CONSIDERATO opportuno consentire alla società ARCOTRADING Spa di disporre di un ulteriore periodo di tempo, al fine del pieno esercizio del proprio diritto di difesa;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla proroga del termine di conclusione del procedimento allo stato fissato in data 19 dicembre 2002;

DELIBERA

che il termine di conclusione del procedimento è differito al 24 febbraio 2003.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesaro

* * *